

**Legge regionale n. 26 del 16/11/2007**  
**Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.**

- omissis -

**Art. 21**

**(Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)**

1. E' istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attivita':
  - a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovenia;
  - b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realta' culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversita' linguistiche e culturali;
  - c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attivita' ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorita' della Repubblica Slovenia;
  - d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attivita' culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'[articolo 19 della legge 38/2001](#), realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.
3. Con deliberazione annuale della Giunta regionale e' approvato il programma di ripartizione delle risorse del fondo tra le attivita' previste al comma 2, sulla base delle proposte presentate annualmente, entro il 31 marzo, dai soggetti indicati al medesimo comma 2. I criteri per la formazione del programma sono fissati sentita la Commissione di cui all'articolo 8.

Note:

1Vedi la disciplina transitoria stabilita da art. 6, comma 23, L. R. 9/2008

2Articolo sostituito da art. 7, comma 39 lettera a ), L. R. 12/2009

3Vedi la disciplina transitoria stabilita da art. 7, comma 40, L. R. 12/2009

- omissis -